

(N. 2442)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economisti, colonie)
della Camera dei deputati il 20 giugno 1952 (V. Stampato N. 2614)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione
(SEGNÍ)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1951

Comando di funzionari delle Amministrazioni dello Stato
presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente possono essere comandati a prestare servizio non più di tre funzionari dipendenti da pubbliche amministrazioni, con l'incarico di svolgere le attività ed i compiti perseguiti dall'Istituto stesso.

Art. 2.

Il comando presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente ha la durata di un triennio e può essere rinnovato per successivi trienni. Esso è disposto con decreto interministeriale.

Art. 3.

Il Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per

il tesoro su richiesta del presidente dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, dispone il comando dei designati o lo promuove da altre amministrazioni.

Il comando dei funzionari designati potrà essere effettuato compatibilmente con le esigenze del servizio al quale essi sono normalmente addetti.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, può chiedere al Ministero degli affari esteri la restituzione alle Amministrazioni di appartenenza dei funzionari comandati, dopo tre mesi dal conferimento del comando.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.